



## **REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI AVANZATI SAPIENZA**

### *Articolo 1* (Oggetto)

1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) e d) del Regolamento della Scuola Superiore di Studi Avanzati (da ora in avanti "Regolamento generale" e "Scuola"), le modalità di partecipazione dei docenti alle attività della Scuola.

### *Articolo 2* (Corpo accademico)

1 Il corpo accademico della Scuola è composto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento generale da:

a) Senior Research Fellows, studiosi di elevata qualificazione scientifica a livello internazionale, scelti tra professori di ruolo in servizio, emeriti o onorari della Sapienza ovvero di altre istituzioni italiane o estere; almeno due terzi dei Senior Research Fellows sono scelti tra professori di ruolo in servizio;

b) Junior Research Fellows, studiosi nella fase iniziale della carriera dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati in Sapienza in ricerche di particolare importanza.

2 La Scuola ospita altresì Visiting Fellows, anche sulla base di apposite convenzioni o accordi con le istituzioni nazionali o internazionali di provenienza. I Visiting Fellows possono essere selezionati tramite appositi avvisi che saranno formulati dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio Accademico, in base a specifiche necessità didattico-scientifiche o per attività di ricerca di particolare rilievo (art. 2, comma 1, lett. d) Regolamento generale). Il loro numero non può essere superiore a sei per ciascuna Classe.

3 Per studiosi di alta qualificazione, quali per esempio, vincitori di importanti premi, direttori di qualificate istituzioni culturali e scientifiche, personalità che abbiano contribuito ad accrescere significativamente le attività e la visibilità della Scuola, il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Collegio Accademico, Honorary Fellows della Scuola. Il loro numero è definito in 12 e di norma la carica dura 5 anni.

4 I Visiting Fellows e gli Honorary Fellows non fanno parte degli organi di governo della Scuola.

5 Per ogni Classe Accademica, di cui all'art. 2, comma 3, del Regolamento generale, è nominato un Coordinatore eletto tra i Fellows interni della Scuola appartenenti alla stessa Classe accademica. Il Coordinatore resta in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile per un solo mandato. Il Coordinatore rappresenta la Classe accademica in seno al Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività in coerenza con le linee programmatiche e i piani adottati dallo stesso Consiglio. La Classe accademica è composta dai Senior Research Fellows, Junior Research Fellows interni e dai Visiting Fellows esterni che afferiscono alla Scuola per un periodo non inferiore ad un anno accademico.

6 La Scuola, nello svolgimento delle attività istituzionali, si avvale inoltre di direttori di ricerca, docenti e tutori.

### *Articolo 3*

(Senior Research Fellows)

1 I Senior Research Fellows, nel numero massimo di 18 per ciascuna Classe accademica della Scuola, restano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

I Senior Research Fellows svolgono attività di tutorato e supervisione degli allievi, partecipano alle attività didattiche e collaborano con le modalità previste dal Regolamento generale, alla gestione della Scuola.

2 I Senior Research Fellows, sia interni alla Sapienza (professori di ruolo, professori emeriti o professori onorari), che esterni alla Sapienza, sono selezionati dal Consiglio Direttivo della Scuola a seguito di bando.

3 In relazione alle posizioni vacanti ai fini della selezione dei Senior Research Fellows il Direttore della Scuola emette un bando ogni anno, normalmente nel mese di aprile, a valere per il successivo anno accademico. Le procedure di selezione si concludono entro il mese di luglio.

4 Le domande sono esaminate dai Senior Research Fellows della Classe accademica di pertinenza, tenendo conto degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale di riferimento. Le proposte formulate dalla stessa Classe sono deliberate dal Consiglio Direttivo previo parere favorevole delle Classi riunite adottato con una maggioranza di almeno quattro quinti degli aventi diritto.

La proposta è sottoposta alla ratifica del Comitato d'Indirizzo.

#### *Articolo 4*

##### (Junior Research Fellows)

1 I Junior Research Fellows, nel numero di massimo 18 per ciascuna Classe accademica della Scuola, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento della Scuola Superiore di Studi Avanzati sono studiosi nella fase iniziale della carriera dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati in ricerche di particolare rilevanza. Essi restano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. I Junior Research Fellows collaborano alle attività didattiche della Scuola nonché a quelle di tutorato e supervisione degli allievi.

2 I Junior Research Fellows sono selezionati tramite bando con le stesse modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3 Il numero di Junior Research Fellows esterni di cui al comma 1 può essere temporaneamente aumentato, in misura non superiore a sei per Classe, in relazione a specifici accordi con istituzioni universitarie o di ricerca di alta qualificazione.

#### *Articolo 5*

##### (Direttori di ricerca)

1 Al fine di coordinare progetti di ricerca di particolare rilievo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del Regolamento generale, la Scuola può nominare direttori di ricerca. La nomina è effettuata con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4. Si prescinde dal parere delle Classi qualora il direttore di ricerca sia individuato tra i Fellows della Scuola.

#### *Articolo 6*

##### (Docenti della Scuola)

1 I corsi attivati dalla Scuola possono essere tenuti, in tutto o in parte, dai Fellows ovvero da docenti a tal fine incaricati.

2 La selezione dei docenti non compresi tra i Fellows è operata a seguito di bando o su invito da parte del Consiglio Direttivo.

3 Per i docenti della Sapienza lo svolgimento di compiti didattici all'interno della Scuola può concorrere all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia esclusivamente quando è effettuato previo consenso delle strutture di afferenza.

#### *Articolo 7*

(Tutori)

1 Per le attività di tutoraggio degli studenti la Scuola può avvalersi di tutori, individuati prioritariamente tra i Junior Research Fellows e retribuiti nei limiti delle disponibilità di bilancio.

*Articolo 8*

(Trattamento economico)

1 L'attività didattica svolta presso la Scuola può essere retribuita nei limiti delle disponibilità di bilancio della Scuola per i docenti esterni alla Sapienza; per i docenti in servizio presso la Sapienza non si dà luogo a compensi aggiuntivi.